



AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI FERRARA

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA DI IGIENE
AMBIENTALE**

Approvato con Delibera n. 1 del 12.05.2008
Modificato con Delibera n. 4 del 17.03.2009
Modificato con Delibera n. 4 del 24.03.2010
Modificato con Delibera n. 16 del 27.12.2011

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....	3
- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
- ART. 2 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA	3
TITOLO II: OBBLIGAZIONE TARIFFARIA.....	3
- ART. 3 - PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA T.I.A.....	3
- ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	4
- ART. 5 - SOGGETTI DESTINATARI.....	4
- ART. 6 - CATEGORIE DI UTENZA	5
- ART. 7 - LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA	6
- ART. 8 - MODALITÀ DI MISURAZIONE DELLE SUPERFICI.....	6
- ART. 9 - ESCLUSIONE TOTALE E/O PARZIALE – LOCALI ED AREE NON SOGGETTI A TARIFFA.....	7
- ART. 10 - TARIFFA.....	9
- ART. 11 - SERVIZIO ATTIVO	11
TITOLO III: RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	11
- ART. 12 - UTENZE DOMESTICHE: DEFINIZIONI E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI	11
- ART. 13 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE.....	12
- ART. 14 - ALTRI CASI DI RIDUZIONI TARIFFARIE E CRITERI DI CUMULABILITÀ DELLE MEDESIME	12
- ART. 15 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE.....	13
- ART. 16 - TARIFFA GIORNALIERA	13
- ART. 17 - APPLICAZIONE PARZIALE DELLA TARIFFA PER UTENZE NON SERVITE	14
- ART. 18 - AGEVOLAZIONI	15
- ART. 19 - AGEVOLAZIONI PER LA COLLABORAZIONE ATTIVA	15
- ART. 20 - INTERVENTI A FAVORE DELLE UTENZE	16
TITOLO IV: PROCEDURE.....	16
- ART. 21 - DICHIARAZIONE D'INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE	16
- ART. 22 - RIMBORSI.....	18
- ART. 23 - VERIFICHE E CONTROLLI.....	19
- ART. 24 - FATTURAZIONE.....	20
- ART. 25 - RISCOSSIONE.....	21
- ART. 26 - VIOLAZIONI E PENALITÀ	21
- ART. 27 - INDENNITÀ DI MORA	22
- ART. 28 - PRESCRIZIONE.....	22
- ART. 29 - ISTANZA DI CONTESTAZIONE.....	22
- ART. 30 - ARBITRATO.....	23
- ART. 31 - CONTENZIOSO	23
- ART. 32 - TASSE, IMPOSTE E ADDIZIONALI.....	23
TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	23
- ART. 33 - NORME TRANSITORIE E FINALI	23
ALLEGATI.....	24
- ALLEGATO 1 - RIDUZIONI UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE O PER ABITAZIONI DI PICCOLE DIMENSIONI	24
- ALLEGATO 2 - RIDUZIONI UTENZE NON SERVITE E/O SERVITE IN PARTE.....	32
- ALLEGATO 3 - ALTRI CASI DI RIDUZIONI TARIFFARIE	34

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 -

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale di Ferrara - nel seguito denominato ATO 6 - ai sensi del combinato disposto dell'art. 238 del Dlgs n. 152 del 3/4/2006, del DPR n. 158 del 27/4/1999 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i) - nel seguito denominato Metodo Normalizzato - e dell'art. 18 della Legge Regionale 25/99 e s.m.i.
2. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni del Dlgs n. 152 del 3/4/2006, art. 184, secondo i criteri stabiliti nel “ Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati” adottato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara con propria Delibera n. 8 del 12/12/2005 e modificato con Delibera n. 3/09 del 17 marzo 2009.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto, nell'ATO 6, dal soggetto - nel seguito denominato Gestore - individuato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara secondo le modalità indicate nella Convenzione di affidamento firmata fra gli stessi, dal summenzionato “Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati” di cui al punto precedente, nonché nel rispetto della Carta dei Servizi del Gestore.
4. La tariffa è determinata dall'Agenzia di Ambito nel rispetto del Metodo Normalizzato, sulla base della produzione di rifiuti urbani e assimilati, tenuto conto delle specificità territoriali e del Piano Finanziario del servizio ed è applicata per anno solare.
5. La tariffa è articolata, in relazione ai costi ed agli standard di servizio, per fasce territoriali ed in categorie di utenza domestica e non domestica.
6. La tariffa esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari.

- ART. 2 -

Modalità di riscossione della tariffa

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa di cui al precedente articolo. In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.
2. Disciplina, pertanto, anche le modalità di riscossione volontaria e coattiva e le penalità previste per le violazioni. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del DPR 29/9/73, n. 602 mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate
3. L'Agenzia di Ambito affida al Gestore l'applicazione e la riscossione della tariffa, nel rispetto del presente Regolamento.

TITOLO II: OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

- ART. 3 -

Presupposti per l'applicazione della T.I.A

1. L'introduzione della tariffa persegue, da un lato, l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di trattamento dei rifiuti, attraverso l'incoraggiamento della minore

produzione dei rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e, dall'altro, dell'incentivazione all'efficienza gestionale dei relativi servizi.

2. La tariffa è applicata per i rifiuti che sono soggetti a regime di privativa e per le attività gestionali da queste indotte.
3. La tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali od aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, produttivi di rifiuti solidi urbani e/o rifiuti ad essi assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di gestione rifiuti è istituito ed attivato, o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" adottato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara con propria Delibera n. 8 del 12/12/2005 e modificato con Delibera n. 3/09 del 17 marzo 2009. Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio dell'ATO 6, che producano rifiuti urbani e/o assimilati è tenuto al pagamento di una tariffa.
4. A tal fine è condizione sufficiente a far presumere il possesso o la detenzione dell'immobile, salvo le condizioni di esclusione totale o parziale di cui al successivo art. 9:
 - a) per le utenze domestiche la presenza di arredamento minimo, intendendosi per tale la presenza almeno di angolo cottura, tavole e sedie o letto/divano (mobiliario/arredo non accatastato) nonché della attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica.
 - b) per le utenze non domestiche la presenza di attrezzature e macchinari nonché della attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica
5. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.

- ART. 4 -

Determinazione della Tariffa

1. La tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, è definita con validità per l'intero anno solare con atto della Agenzia di Ambito, su proposta motivata del Gestore, in relazione al piano finanziario corredato di relazione, relativo al servizio per il periodo di cui si propone la tariffa medesima. I parametri di riferimento sono indicati dal Metodo Normalizzato, a copertura di tutti i costi pertinenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.
2. In caso di mancata adozione della tariffa s'intende prorogata la tariffa in vigore.
3. La tariffa è commisurata ai giorni solari dell'anno, è applicata per anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato.
4. I coefficienti adottati sono indicati nel provvedimento annuale di approvazione della tariffa.

- ART. 5 -

Soggetti destinatari

1. La tariffa, ai sensi del comma 1 dell'art. 238 del D.lgs n. 152 del 3/4/2006 è posta a carico di chi, persona fisica o giuridica, possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad

uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio dell'ATO 6, che producano rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. Ai fini della determinazione della tariffa per nucleo familiare si intende il numero complessivo delle persone occupanti l'abitazione; per abitazione si intende l'unità immobiliare ad uso abitativo autonomamente iscritta o che deve essere iscritta al Catasto Fabbricati.

2. Per soggetto tenuto al pagamento deve di regola intendersi: per le utenze domestiche l'intestatario della scheda di famiglia o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche il titolare dell'attività o il legale rappresentante.
3. In caso di locazione temporanea o comodato di durata inferiore o uguale a dodici mesi di alloggi ammobiliati e non e relative pertinenze, sono obbligati alla comunicazione e tenuti al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi medesimi. Nel caso di subaffitto il soggetto destinatario della tariffa rimane in ogni caso il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale. In caso di affitto o comodato di licenze commerciali, di durata inferiore o uguale a dodici mesi, sono obbligati alla comunicazione e tenuti al pagamento della tariffa i proprietari della licenza medesimi.
4. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
5. Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa, relativa a tale attività, è dovuta da chi la gestisce; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
7. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
8. L'amministratore del condominio e il soggetto che gestisce i servizi comuni dei centri commerciali integrati sono tenuti a presentare, su richiesta del Gestore, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio stesso o del centro commerciale integrato con indicazione delle relative superfici.

- ART. 6 -

Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità della realtà territoriale.
3. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività. La classificazione è determinata sulla base dell'attività prevalente desunta dall'iscrizione alla CCIAA o dagli altri organi competenti di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività – professioni.

- ART. 7 -

Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Sono soggette alla tariffa:

- a) le superfici di tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio;
- b) Le aree coperte con strutture rimovibili (tipo gazebo, stand, ecc.), le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali, a titolo esemplificativo, porticati e chiostrini. Sono parimenti soggetti a tariffa balconi, terrazze e verande se chiusi completamente da strutture fisse, bilancini per la pesca ricreativa e di mestiere, tettoie di protezione per merci o materie prime e di effettiva produzione di rifiuto;
- c) le aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenze di locali, ove possono prodursi rifiuti urbani, quali aree scoperte attrezzate operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività quali, a titolo di esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i depositi di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, i distributori di carburante ad eccezione delle aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli nelle stazioni servizio carburanti medesime; nel caso di aree su cui coesistono operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulta difficile la determinazione della superficie assoggettabile a tariffa, è prevista una riduzione di tale area pari a quanto riportato in **ALLEGATO 3**.

2. Relativamente ai locali si precisa che:

- a) per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni ecc.);
- b) per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali di servizio, destinati all'esercizio dell'attività ad esclusione delle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori. In particolare, per gli impianti sportivi coperti o scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi ed i servizi in genere le aree destinate al pubblico, restando esclusa l'area dove si esercita l'attività sportiva. Sono pure soggetti a tariffa i "bilancini" per la pesca ricreativa e di mestiere.

- ART. 8 -

Modalità di misurazione delle superfici

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali ed alle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, è misurata al netto dei muri perimetrali ed interni nonché delle pareti attrezzate. Sono assoggettati i vani

finestra, vani porta, il vano camino, gli armadi a muro e tutto ciò che fa parte della superficie interna utilizzabile (superficie netta di calpestio). La superficie delle aree scoperte assoggettate a tariffa è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni insistenti.

2. Il valore della superficie complessiva è arrotondato per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione decimale risulti rispettivamente superiore o inferiore/uguale al mezzo metro quadrato.
3. La superficie è assoggettata a tariffa qualora il locale abbia una altezza superiore a 160 cm.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, in relazione alle superfici utilizzate a tal fine, si applica la tariffa prevista per l'attività stessa che viene a costituire una utenza aggiuntiva.
5. La superficie dei "bilancioni" utilizzati per la pesca ricreativa o di mestiere è determinata forfaitariamente in mq. 25 per ciascun "bilancione";

- ART. 9 -

Esclusione totale e/o parziale – locali ed aree non soggetti a tariffa

1. Oltre agli immobili non soggetti a tariffa per mancanza del presupposto di cui al precedente art. 3 sono esclusi in modo totale o parziale dalla applicazione della medesima anche i seguenti locali ed aree:
 - a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti solidi urbani o assimilabili e ciò sia per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno o dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal "*Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*" adottato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara con propria Delibera n. 8 del 12/12/2005 e modificato con Delibera n. 3/09 del 17 marzo 2009 o pericolosi od altri tipi di rifiuto esclusi dal conferimento al pubblico servizio al cui smaltimento provvede direttamente il produttore. Tali circostanze dovranno essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obbiettivi direttamente desumibili o ad idonea documentazione.
 - b) Sono inoltre esclusi dal calcolo delle superfici, e quindi non assoggettati all'intera tariffa i seguenti locali:
 - privi di mobili e suppellettili oppure privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) con possibilità di controllo da parte del Gestore previa autorizzazione dell'utente;
 - superfici coperte di altezza pari o inferiore a centimetri 160;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, celle frigorifere ad atmosfera controllata e locali di essiccazione, ove, pertanto, non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori;
 - locali di pertinenza delle imprese agricole. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;
 - locali di strutture pubbliche e private adibite a sale operatorie, di medicazione, di radiologia e radioterapia, sala di degenza malattie infettive;

- di fatto non utilizzati in quanto danneggiati, non agibili o perché assoggettati a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A) o Permesso di Costruire, per opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ecc., limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, escluso l'alloggio del portiere; per locali comuni non possono intendersi situazioni particolari in cui la proprietà risulti semplicemente indivisa (ad esempio cantine o garages co-intestati ai singoli proprietari dei piani sovrastanti in villette);
- solai e sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali destinati esclusivamente alle funzioni religiose per l'esercizio delle attività di culto, ammesse e riconosciute dallo Stato; l'esenzione non si applica ai locali accessori (ad esempio: abitazione del sacerdote, sale di ritrovo, circoli);
- locali adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche;
- impianti sportivi, palestre, scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per attività sportiva in senso stretto (sono invece soggetti a tariffazione tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.).

b/bis) Ai sensi dell'art 33/bis della Legge n. 31 del 28/02/2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere il corrispettivo del servizio di cui all'art. 238 del Dlgs 152/06 e s.m.i. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere direttamente ai Comuni, che lo trasferiranno a loro volta ai Gestori del Servizio Rifiuti, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie, secondo quanto disposto dal summenzionato articolo; tale contributo verrà detratto dall'ammontare complessivo dei Costi previsti in fase di determinazione dei Piani Finanziari di cui al D.P.R. 158/99.

c) aree

- impraticabili o intercluse da recinzione;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti;
- utilizzate come depositi veicoli da demolire;
- aree coperte e scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura ed allevamento, comprese quelle che, ubicate sul proprio fondo, sono destinate alla vendita diretta dei propri prodotti e serre;
- aree scoperte o semicoperte (con almeno un lato aperto), quali parcheggi privati, posti auto, giardini, orti, cortili, viali, in quanto accessori di locali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili;
- aree scoperte o semicoperte (con almeno un lato aperto) delle attività non domestiche dove non vengono svolte attività ausiliarie all'impresa, in quanto accessorie di locali ad uso non domestico o, comunque, costituenti pertinenza (superfici non operative), quali ad esempio parcheggi gratuiti al servizio di clienti e dipendenti, parcheggi ad uso dei propri automezzi, aree utili agli accessi sulla pubblica via ed al movimento veicolare interno. Tra le aree scoperte utilizzate da utenze non domestiche sono, infatti, soggette alla tariffa solo quelle che costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa, quali ad esempio le aree adibite ad uso operazioni di carico e scarico (ivi comprese le banchine), movimentazione, stoccaggio di merci e/o attrezzature; nel caso di aree su cui coesistono operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulta difficile la

determinazione della superficie assoggettabile a tariffa è prevista una riduzione di tale area pari a quanto riportato in ALLEGATO 3.

- per qualsiasi locale o area la produzione di rifiuti urbani o assimilati può essere desunta da adeguata documentazione, quale l'attivazione di residenza, il rilascio di certificazioni di abitabilità o agibilità, il rilascio di licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività ecc., ferma restando la riduzione di cui agli artt. 15, 16 e 17.

2. Per le utenze non domestiche, che si trovano nella situazione di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo a cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie ai fini della tariffa potrà essere calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le percentuali di riduzione previste nell'**ALLEGATO 3**.

- ART. 10 - Tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare dall'Agenzia di Ambito che con proprio atto deliberativo fissa la quota da imputare per fasce territoriali in categorie di utenza domestica e utenza non domestica e la parte fissa e variabile di competenza. La tariffa è approvata sulla base di una proposta di Piano finanziario formulata dal Gestore, che dovrà pervenire entro il 30 ottobre di ogni anno e comunque in termini compatibili con l'approvazione della delibera tariffaria; il costo è definito ogni anno in relazione agli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della finalità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
2. In caso di mancata adozione della tariffa si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non si applica in ogni caso con effetto retroattivo, salvo conguaglio per l'anno in corso degli aggiornamenti / modifiche tariffarie approvate per il medesimo periodo.
3. Il gettito complessivo annuo della tariffa dovrà garantire la totale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 238 del D.lgs n. 152 del 3/4/2006 e del regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato, definito dal D.P.R. n. 158 del 27/4/99 e successive modifiche ed integrazioni. Il costo del servizio di gestione comprende anche i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico ed i costi per l'accertamento e la riscossione. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori di cui al successivo punto 6 del presente articolo. Qualora detti costi vengano coperti con tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci del soggetto affidatario del servizio.
4. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
5. La tariffa esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari.
6. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Il costo del servizio di gestione comprende anche la pulizia

stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici) e raccolta delle foglie nonché quello relativo ai rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche ed i costi per l'accertamento e la riscossione.

7. La classificazione della categoria per le utenze domestiche e non domestiche è quella prevista dal provvedimento annuale di determinazione della tariffa in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti, con riferimento ai criteri ed ai coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto della specificità delle singole realtà territoriali.
8. L'Agenda d'Ambito, in caso di categorie di attività che producono una quantità di rifiuti che si discosta significativamente rispetto ai coefficienti specifici di produzione di cui al D.P.R. 158/99, ovvero attività che non trovano riscontro nel D.P.R. 158/99, potrà applicare appropriati coefficienti di produttività specifica di volta in volta determinati mediante metodi diretti od indiretti.
9. Per le utenze non domestiche si fa riferimento:
 - alla superficie calcolata ai sensi dell'art. 8;
 - al tipo di attività. La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata con riferimento alle classi di attività, eventualmente accorpate o suddivise per gruppi omogenei considerando la potenzialità di produzione dei rifiuti, definite dal Regolamento per l'elaborazione del Metodo Normalizzato, sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti all'autorizzazione dell'esercizio di attività fatto salvo il recepimento delle attività merceologiche effettivamente svolte nei locali o, in sua mancanza, sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali od aree scoperte. Nel caso in cui nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte, siano svolte più attività economiche, la classe attribuita potrà essere quella dell'attività prevalente. Alle attività economiche non comprese esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente di una attività analoga.
10. Per le utenze domestiche residenti si fa riferimento:
 - alla superficie calcolata ai sensi dell'art. 8;
 - per l'applicazione della tariffa alle utenze domestiche, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici, salvo diversamente dichiarato e documentato dall'utente. Il Gestore accetterà le dichiarazioni con un numero di componenti inferiore a quello desunto dall'anagrafe, se documentate in modo adeguato e rinnovate annualmente, solo nei seguenti casi:
 - a) congiunto collocato in casa di cura e/o di riposo per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - b) congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - c) militari di carriera che siano assenti per servizio per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - d) persone per le quali sussista l'obbligo della residenza per ragioni di servizio, certificata dal datore di lavoro per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - e) persona reclusa in istituti di detenzione per un periodo consecutivo superiore a sei mesi;
 - f) casi di degenze o ricoveri presso comunità di recupero e centri socio-educativi ad esclusione delle frequentazioni diurne.

Nei suddetti casi a), b), c), d), e) ed f) il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all'unità.

- ART. 11 -
Servizio attivo

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano zone non servite quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre quanto indicato in Allegato 2.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi di forza maggiore (per esempio sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi), derivanti da eventi estranei alla re-sponsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
3. In caso di prolungata interruzione del servizio che superi la durata continuativa di 30 giorni e che determini una situazione riconosciuta dalle competenti autorità di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto, in base a documentata istanza, alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, mediante compensazione in sede di emissione della fatturazione successiva. Ciò avverrà riducendo la parte variabile della tariffa in modo proporzionale ai giorni di interruzione.

TITOLO III: RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- ART. 12 -

UtENZE DOMESTICHE: DEFINIZIONI E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti;
 - b) domestiche non residenti.
2. Le **utenze domestiche residenti** sono occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'Anagrafe del Comune. Il Comune fornisce l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso Gestore provvede ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione.
3. Per le utenze domestiche residenti il numero dei componenti il nucleo familiare, ai fini dell'applicazione della tariffa, è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune; è possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di apposita domanda da parte degli utenti corredata da documentazione adeguata, nei seguenti casi di cui al precedente art. 10 comma 10:
 - a) congiunto collocato in casa di cura e/o di riposo per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi; nel caso di unico residente collocato in casa di riposo si applicano automaticamente le riduzioni di cui al successivo art. 13 a condizione che la richiesta sia rinnovata almeno ogni sei mesi;
 - b) congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - c) militari di carriera che siano assenti per servizio per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - d) persone per le quali sussista l'obbligo della residenza per ragioni di servizio, certificata dal datore di lavoro per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi
 - e) persona reclusa in istituti di detenzione per un periodo consecutivo superiore a sei mesi;
 - f) casi di degenze o ricoveri presso comunità di recupero e centri socio-educativi ad esclusione delle frequentazioni diurne.

Sono esclusi i soggiorni in centri comportanti il rientro giornaliero al proprio domicilio (cd. Centri diurni).

4. Le **utenze domestiche non residenti**, sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale; a tali utenze si applica quanto previsto nell'Allegato 1. Gli stessi criteri sono applicati anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) ricompresa nella fattispecie di cui al successivo art. 13.
5. Per i locali occupati dai **non residenti**, ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, si fa riferimento a quanto riportato in Allegato 1. E' fatta salva la facoltà del Gestore di riferirsi a quanto dichiarato dal soggetto destinatario del servizio secondo modalità stabilite dal Gestore medesimo. Della suddetta dichiarazione si terrà conto in sede di emissione della fatturazione.
6. Nel caso di **persone domiciliate temporaneamente altrove per motivi di lavoro o di studio**, per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno, continuativi nell'anno solare di riferimento, dietro presentazione di opportuna documentazione (contratto di locazione espressamente intestato alla persona richiedente oppure dichiarazione della struttura ospitante comprovante tale domiciliazione ad esempio in caso di borse di studio), sono previste le riduzioni di cui in Allegato 1. Tale riduzione è da rinnovare annualmente;

- ART. 13 -

Utenze non stabilmente attive

1. Per "**utenze domestiche non stabilmente attive**" previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono le abitazioni tenute a disposizione con uso stagionale e/o discontinuo che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno, anche non consecutivi. Tale destinazione deve essere specificata nella comunicazione originaria o di variazione, indicando la dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione di situazione.
2. Per "**utenze non domestiche non stabilmente attive**" si intendono locali ed aree scoperte adibiti ad attività stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, anche ricorrente non superiore a 183 giorni/anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta o da adeguata documentazione.
3. Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richiesta scritta del soggetto destinatario al Gestore.
4. Per locali non stabilmente attivi si applicano le riduzioni tariffarie di cui al successivo **Allegato 1**. Tali riduzioni sono da rinnovare annualmente.

- ART. 14 -

Altri casi di riduzioni tariffarie e criteri di cumulabilità delle medesime

1. In Allegato 1 si riportano ulteriori fattispecie di riduzione tariffaria. In caso di coesistenza di condizioni agevolative di cui al combinato disposto del presente articolo e degli artt. 13, 17, le relative riduzioni vengono cumulate fra loro. Il valore percentuale massimo cumulato delle riduzioni e delle agevolazioni applicate ad una singola utenza non può comunque superare il 100% della quota variabile stabilita per la categoria di appartenenza. Il

superamento del 100% della quota variabile non verrà riversato in un abbattimento contestuale della quota fissa.

- ART. 15 -

Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono **prodotti alimentari** derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate, viene riconosciuto uno sconto per ogni tonnellata di prodotti alimentari; tale sconto viene quantificato annualmente dall'Agenzia di ambito contestualmente alla definizione annuale delle tariffe. La ditta che intende usufruire dello sconto suddetto è tenuta a concordare preventivamente tale attività con il soggetto Gestore e a trasmettere a questo, entro il 15 del mese di gennaio dell'anno successivo, un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. Tale documentazione e le relative modalità di controllo verranno stabilite dal Gestore unitamente al Comune.
2. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente concordate, **prodotti non alimentari** derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del D.lgs n. 460 del 4/12/1997, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della L. 24/12/2007, n. 44 (*beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, diversi di quelli al cui comma 2 del D.lgs 460/97 medesimo, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentano la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione*) verrà riconosciuto uno sconto con modalità analoghe a quelle indicate al precedente comma 1.
3. Nei confronti delle **farmacie** che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "*ancora utili*" sarà applicato una riduzione quantificata annualmente dall'Agenzia di ambito.
4. Altri casi di riduzioni tariffarie previste nel caso di utenze non domestiche sono riportate nell'Allegato 3.

- ART. 16 -

Tariffa giornaliera

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano o conducono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali pubblici, od aree pubbliche, od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera (quota fissa e quota variabile). Si definisce attività temporanea qualsiasi attività svolta in ubicazioni variabili di tipo provvisorio quali attività itineranti nei mercati comunali, particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari); sono escluse le attività a carattere stagionale.
2. E' dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento della attività per periodi di durata superiore a 183 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se non consecutivi e ricorrenti.
3. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

4. La tariffa giornaliera è determinata per anno solare dall'Agenzia di Ambito con proprio atto deliberativo, per ogni categoria in base ai giorni dell'anno solare in proporzione alla tariffa annuale (quota fissa e quota variabile). In mancanza della corrispondente voce di uso è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo della comunicazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare contestualmente al pagamento dell'eventuale canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e prima dell'inizio dell'occupazione medesima con le stesse modalità previste per il canone/tassa. A tal fine il Gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate col Gestore medesimo.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione e non prevedono il pagamento del canone/tassa, la tariffa deve essere versata direttamente al Gestore. In caso di uso di fatto la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata dal Gestore.
7. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, denunciano al Comune l'inizio dell'attività stessa indicando la propria ragione sociale e le giornate di esercizio di attività programmate. L'Ufficio Comunale competente trasmette, periodicamente, al Gestore i dati utili per la fatturazione. Il gestore fatturerà il servizio con le modalità applicate alla generalità degli utenti o in un'unica soluzione.
8. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
9. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al Gestore le indicazioni necessarie sia per l'organizzazione del servizio che per la relativa fatturazione.
10. La riscossione della tariffa giornaliera è effettuata dal Gestore; l'emissione della fattura avverrà solo a condizione che l'importo complessivo della tariffa al netto di IVA e addizionale provinciale, risulti superiore a 4,00 euro con esclusione delle fatturazioni multiservizio.

- ART. 17 -

Applicazione parziale della tariffa per utenze non servite

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani è istituito e attivo secondo quanto stabilito nel regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dalla Agenzia di ambito adottato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara con propria Delibera n. 8 del 12/12/2005 e modificato con Delibera n. 3/09 del 17 marzo 2009;
2. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, alle utenze non servite, che, cioè, si trovano all'esterno dell'area ove il servizio è istituito ed attivo, come indicato al precedente art. 11, vengono applicate le riduzioni tariffarie di cui al successivo Allegato 2.

- ART. 18 -
Agevolazioni

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare massima collaborazione nella attuazione di quanto previsto in materia di raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti da imballaggi. Ferma restando la copertura integrale dei costi, per la raccolta differenziata è assicurata, in conformità di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del DPR 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Pertanto le componenti di costo variabile relative a:

- a) smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati
 - b) smaltimento dei materiali differenziati raccolti
 - c) tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica,
- determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e costi stimati, sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo.
2. Gli introiti derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dalla termodistruzione dei rifiuti, o dal calore utilizzato per il teleriscaldamento o dal recupero energetico da biogas da discarica, così come i minori costi derivanti dalla raccolta differenziata, sostenuti dal gestore del servizio in un anno solare, saranno computati a riduzione della parte variabile del costo del servizio per la determinazione delle tariffe dell'esercizio successivo, come previsto nell'Allegato (1) del D.P.R. 158/99 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

- ART. 19 -
Agevolazioni per la collaborazione attiva

1. La riduzione della parte variabile della tariffa, per i comportamenti virtuosi delle utenze domestiche, singole e/o collettive, che provvedono alla raccolta differenziata mediante conferimento dei rifiuti prodotti in apposite isole ecologiche di secondo livello, sarà stabilita contestualmente al provvedimento annuale di approvazione della tariffa.
2. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, con le modalità previste dal Gestore del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa, la cui entità è determinata annualmente con l'approvazione della tariffa. La riduzione è concessa a consuntivo previa verifica da parte del Gestore (che si assume il relativo onere). Tale agevolazione è da rinnovare annualmente.
3. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani e speciali assimilati, esclusi gli imballaggi terziari è riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariffa. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti urbani e/o assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero. La riduzione sarà riconosciuta in base alla quantità di rifiuti urbani e assimilati avviati a recupero e non potrà in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa.
L'Agenzia d'Ambito annualmente definisce le modalità di applicazione delle riduzioni e la merceologia dei rifiuti ammessi che contribuiscono alla riduzione della quota variabile della tariffa di cui all'Allegato 3.
4. La determinazione della riduzione, spettante per anno solare, è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del gestore dell'effettivo avvio a recupero dei rifiuti, su richiesta del produttore corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e/o formulari e con l'attestazione dell'attività svolta dal medesimo da presentarsi al gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo e

comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.

5. Ciò avverrà in un'unica soluzione con provvedimento di rimborso ovvero compensazione sui pagamenti ancora da effettuarsi, sarà liquidata la quota variabile della tariffa riconosciuta non dovuta.
6. In applicazione di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati adottato dall'Agenzia d'Ambito di Ferrara e s.m.i. sono annualmente determinati gli sgravi tariffari commisurati alla partecipazione dell'utenza domestica e non domestica alla raccolta differenziata.

- ART. 20 -

Interventi a favore delle utenze

1. Il Comune, nell'ambito di interventi socio-assistenziali, può, con propria delibera, concedere un contributo per il pagamento totale o parziale della tariffa a favore delle utenze domestiche. La delibera individua i soggetti destinatari delle contribuzioni, determina l'ammontare delle medesime e ne fissa i criteri e le modalità di erogazione. Qualora l'Amministrazione Comunale si sia dotata di un unico Regolamento sulle prestazioni socio-assistenziali, la concessione delle contribuzioni avverrà con riferimento al Regolamento medesimo.
2. Il Comune, nell'ambito di interventi di carattere sociale e di rilancio dell'economia locale, ed altresì per favorire le imprese deputate, per loro caratteristiche, ad attività sociali non lucrative, quali ad esempio le cooperative sociali, può concedere contributi agevolativi a determinate utenze sulla base dei criteri stabiliti con propria delibera.
3. La spesa derivante dai predetti contributi agevolativi è a completo carico del bilancio comunale.
4. L'Amministrazione Comunale può, con propria Delibera, concedere un contributo a favore delle utenze domestiche e non domestiche, per attenuare eventuali aumenti tariffari derivanti dal processo di uniformità tariffaria tra i Comuni, previsto dal Piano d'Ambito. Tale fondo è a carico del bilancio Comunale.

TITOLO IV: PROCEDURE

- ART. 21 -

Dichiarazione d'inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

1. Il corrispettivo del servizio decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente art. 3. A tale scopo l'utente è tenuto a presentare la dichiarazione d'inizio del possesso o detenzione al gestore.
2. La dichiarazione d'inizio del possesso o detenzione, corredata di planimetria rappresentativa, deve contenere le seguenti informazioni relative ai soggetti destinatari del servizio:
 - a) cognome e nome o ragione sociale;
 - b) codice fiscale e partita IVA;
 - c) cognome e nome, codice fiscale ed indirizzo del rappresentante legale nel caso di società, enti od istituzioni;
 - d) indirizzo di residenza o della sede legale o di fatto;
 - e) indirizzo di recapito della fattura;
 - f) indirizzo dei locali e/o aree soggetti a tariffa;
 - g) superficie, planimetrie ed identificativi catastali dei locali e/o aree di cui sopra per destinazione d'uso ed eventualmente per loro partizioni; in particolare dovranno essere

fornite, nel caso di utenze non domestiche, visure della CCIAA, planimetrie operative con le superfici coperte e scoperte e la descrizione delle lavorazioni e delle relative superfici, evidenziando eventualmente quelle di cui si chiede l'esonero per produzione di rifiuti non assimilati o pericolosi (ai sensi del presente regolamento, ecc.), eventuali variazioni degli elementi che determinano la tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc);

- h) numero effettivo dei componenti del nucleo familiare nel caso di utenze domestiche;
 - i) data di inizio del possesso o detenzione;
 - j) identificativo del proprietario dell'unità immobiliare e/o dell'area nel caso che il soggetto destinatario del servizio non sia proprietario;
 - k) data di presentazione della dichiarazione;
 - l) sottoscrizione della dichiarazione con firma leggibile.
3. La dichiarazione di inizio, di cessazione del possesso e/o della detenzione dei locali e/o aree scoperte e di variazione degli elementi che influenzano l'applicazione della tariffa, ad esclusione di quelle indicate nel successivo comma 6, dovrà pervenire al Gestore entro 30 (trenta) giorni dalla data effettiva di inizio, di cessazione o di variazione. Le dichiarazioni di cessazione dovranno pervenire dalla stessa persona intestataria della posizione o da legittimo erede. Le dichiarazioni avranno effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e saranno ritenute valide anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.
4. Il Gestore mette a disposizione gratuitamente una modulistica idonea per le dichiarazioni di cui al comma precedente.
5. Le dichiarazioni di cui al comma 3 possono essere presentate o direttamente al Gestore, il quale rilascerà la relativa ricevuta, od inviate al Gestore medesimo tramite servizio postale, fax o posta elettronica. In questi ultimi casi la data di riferimento è quella di spedizione. Per le comunicazioni inoltrate per posta fa fede il timbro postale di spedizione. Per le dichiarazioni a mezzo fax, il rapporto di ricevimento. Le dichiarazioni possono essere eventualmente presentate anche contestualmente alla stipulazione di altri contratti d'utenza con l'ente Gestore, utilizzando le formalità da esso predisposte. La comunicazione di cessazione avrà effetto dalla data dichiarata dall'interessato; nel caso di tardiva presentazione della comunicazione, la cessazione decorre dalla data di presentazione.
6. Quando la variazione riguarda il numero dei componenti del nucleo familiare, il Gestore acquisirà direttamente dall'ufficio anagrafe del Comune l'informazione.
- Fermo restando che la data di decorrenza della variazione è quella della variazione anagrafica, il gestore inizierà a conteggiare la variazione di norma nella fatturazione successiva a quella del periodo in cui ha acquisito l'informazione dall'anagrafe comunale, provvedendo ai conguagli a fine anno.
7. La dichiarazione di cessazione deve contenere:
- a) generalità del soggetto;
 - b) ubicazione dei locali;
 - c) data di cessazione del possesso o detenzione;
 - d) generalità del subentrante (ove possibile) o del proprietario;
 - e) data di presentazione;
 - f) sottoscrizione.
8. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione tempestivamente presentata ovvero se la dichiarazione stessa è presentata tardivamente dalla data di presentazione relativa, fatta salva la possibilità per l'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per i periodi precedenti.

9. La dichiarazione originaria, di variazione, di cessazione del possesso o della detenzione può essere presentata dai dichiaranti stessi o da loro famigliari, conviventi o incaricati, purché muniti di apposita delega.
10. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, il gestore potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni rilasciate dagli uffici preposti. In tal caso il gestore provvederà, ad esclusione delle variazioni relative al numero dei componenti del nucleo familiare, a comunicare al soggetto interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno l'avvenuta variazione. Nel caso che l'utente non concordi con le variazioni comunicate, deve provvedere a contestarle al gestore entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In assenza di contestazioni entro i termini sopra richiamati, il gestore applica le variazioni comunicate. Il gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
11. Gli uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche alle utenze di cui al precedente art. 16, dovranno inviare al Gestore copia delle medesime, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per l'applicazione della tariffa. Contestualmente gli uffici comunali informano l'utente dell'effettuazione di tale comunicazione.
12. La trasmissione della copia dell'autorizzazione, di cui al comma precedente, esonera il destinatario del servizio, utenza non domestica, dal produrre la dichiarazione, di cui al precedente comma 3.
13. La dichiarazione, di cui al precedente comma 3, deve essere invece prodotta al Gestore direttamente dai soggetti destinatari del servizio, di cui al precedente art. 16, quando non hanno presentato la richiesta di autorizzazione di occupazione suolo pubblico o non sono obbligati a farlo.

- ART. 22 -

Rimborsi

1. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stata assoggettata a tariffa il subentrante medesimo. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino nel corso dell'anno variazioni della tariffa, saranno conteggiate nella fatturazione successiva al recepimento da parte del Gestore delle suddette modifiche o in un unico conguaglio a fine anno.
2. Nel caso in cui l'errore sia compiuto dal Gestore e non dovuto alla mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 21 comma 3, l'utente può richiedere al gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il gestore dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione della domanda che il contribuente è tenuto a presentargli: l'importo da rimborsare può anche essere portato in detrazione nelle successive bollette.
3. Sulle somme da rimborsare dovranno essere corrisposti gli interessi di mora, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento più 3,5 punti percentuali.

- ART. 23 -
Verifiche e controlli

1. Il gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa ed al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente articolo 21. In caso di inadempimento o di accertate violazioni, il Gestore provvede a notificare agli utenti appositi avvisi di accertamento e di recupero con addebito in fattura dei costi amministrativi sostenuti e delle spese di notifica. L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in cui si effettua la verifica e ai cinque precedenti. A tal fine il Gestore può:
 - a) invitare l'utente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, i contratti di locazione ed altra documentazione utile ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, Ufficio del Territorio, eccetera);
 - c) richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile o al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, l'elenco dei possessori o detentori di locali ed aree del condominio, del centro commerciale integrato o della multiproprietà;
 - d) accedere, previo consenso dell'interessato, agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, salvi i casi di immunità o di segreto militare, per i quali, in luogo dell'accesso, si utilizzeranno le dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. Il Gestore preavvisa l'utente con comunicazione scritta inviata almeno 5 (cinque) giorni prima al domicilio dell'interessato.
2. Per le operazioni di cui sopra, il Gestore ha facoltà di avvalersi:
 - a) del proprio personale dipendente o, previo accordo con il Comune, della Polizia Municipale;
 - b) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il Gestore può stipulare apposite convenzioni.
3. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà esibire apposito documento di riconoscimento.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica o il controllo può essere effettuato in base a presunzioni semplici e concordanti ai sensi dell'art. 2729 del Codice Civile.
5. Qualora in seguito ad un controllo, si accertino casi di mancata o ritardata comunicazione di variazioni avvenute, gli elementi di cui sopra si ritengono variati in base ai risultati acquisiti in sede di accertamento.
6. Qualora dalle verifiche effettuate siano accertate violazioni di omessa presentazione o errata o incompleta comunicazione e relativo omesso o parziale pagamento dell'importo dovuto, il Gestore notifica agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con le altre modalità previste dalla legge, appositi avvisi di accertamento o di recupero, nei quali sono indicati i presupposti per l'applicazione della tariffa e per il pagamento di eventuali annualità pregresse, oltre che interessi e penalità nella misura prevista dal presente regolamento.

Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza tra la situazione ed i dati esposti nell'avviso può fornire al Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento, ulteriori precisazioni o nuovi elementi non considerati che, se riconosciuti fondati, comportano annullamento o rettifica dell'atto notificato. In ogni caso, decorsi 60 giorni dall'invio senza alcuna comunicazione da parte dell'interessato, l'accertamento diventa definitivo.

7. Gli uffici comunali sono impegnati a trasmettere al Gestore, nel rispetto delle normative vigenti e con periodicità concordata col Gestore medesimo, eventualmente mediante apposita Convenzione, per quanto possibile a mezzo collegamento telematico:
 - a) le autorizzazioni per occupazioni di aree pubbliche;
 - b) i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - c) i provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d) ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
 - e) cessioni di fabbricato.

Salvo specifico aggiornamento restano valide le Convenzioni già in essere fra Gestore e Comune.

Il Gestore potrà comunque ottenere dal Comune ogni ulteriore informazione nei tempi e nei modi necessari alla propria attività.

8. Qualunque modifica tariffaria relativa all'iscrizione nelle categorie tariffarie o all'applicazione di riduzioni, ad esclusione delle variazioni del nucleo familiare derivanti da comunicazione dell'ufficio anagrafe del Comune, conseguente ad accertamenti o verifiche ad opera del Gestore dovrà essere preventivamente comunicata agli utenti interessati con almeno 30 gg di anticipo rispetto alla data di emissione della prima fattura che tenga conto di tale variazione.

- ART. 24 -

Fatturazione

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 3 del D.lgs 152 del 3/04/2006 il Gestore del servizio, provvede alla riscossione della tariffa secondo la modalità dallo stesso definita e concordata con l'Agenzia di Ambito.
2. La fatturazione, indipendentemente dalla modalità di riscossione individuata, sarà suddivisa in più rate, in ogni caso non inferiori a due.
3. Le modifiche che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conteggio compensativo, oppure in un'unica soluzione a fine anno.
4. Le fatture saranno inviate all'indirizzo di residenza del titolare dell'utenza o ad altro recapito all'uopo indicato, tramite il servizio postale o altra Agenzia di spedizione.
5. La relazione annuale prevista dall'art. 8 comma 3 del DPR 158/99, contiene anche le indicazioni in merito alle modalità e cadenze di fatturazione e dei corrispettivi.
6. La fattura di addebito della tariffa giornaliera di cui alle attività del precedente art. 16, sarà emessa, anche in un'unica soluzione, a seguito del ricevimento di copia dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico trasmessa dagli Uffici comunali competenti come indicato nel precedente art. 21, comma 12.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione e non prevedono il pagamento del canone/tassa, la tariffa deve essere versata direttamente al Gestore. In caso di uso di fatto, la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata dal Gestore.

8. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante, denunciano l'inizio dell'attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il Gestore fatturerà il servizio con le modalità applicate alla generalità degli utenti o in un'unica soluzione.
9. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree ad uso pubblico il Gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, una tariffa forfetaria da applicarsi sull'area occupata, provvedendo ad un addebito unico. Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.
10. In caso di richiesta di spedizione dei duplicati di copie delle fatture in precedenza rilasciate, l'utente dovrà versare al Gestore una quota per le spese di segreteria.

**- ART. 25 -
Riscossione**

1. Il gestore provvederà alla riscossione della tariffa nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.
2. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella stessa, tramite gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati o le casse aziendali se attive o la domiciliazione bancaria/postale. Le fatture sono spedite, a cura del Gestore, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale od agenzie di recapito.
3. L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato 'moroso'. Il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare o vie legali.
4. Non si applica alcun interesse, per i primi 10 giorni di ritardo, dalla data di scadenza indicata in fattura/bolletta.
5. Su richiesta scritta dell'utente è ammessa la rateizzazione del pagamento della bolletta per importi superiori a 50€. Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della bolletta. In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento.
6. Il recupero della tariffa o quota parte di tariffa di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente, può essere effettuato con fatturazione successiva, purché l'utente ne sia informato entro l'anno solare successivo a quello di competenza.
7. Le modalità da applicarsi in caso di riscossione coattiva sono:
 - a) a ruolo
 - b) ingiunzione fiscale (ex Rd 639/1910)

**- ART. 26 -
Violazioni e penalità**

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di possesso o detenzione, il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che il possesso o la detenzione abbiano avuto inizio a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dei

medesimi, in base ad elementi precisi e concordanti. Il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati a titolo di risarcimento per il danno finanziario, gli interessi calcolati su base annua pari al tasso ufficiale di riferimento aumento di 3,5 punti percentuali.

2. I recuperi riguardano, oltre all'annualità dell'attività di verifica, le violazioni intervenute nei 5 anni precedenti la data della omessa/errata/tardiva presentazione della dichiarazione o dalla data di notifica all'utente degli eventuali accertamenti effettuati.
3. In conseguenza del percorso di attivazione dell'accertamento, il Gestore, in aggiunta al recupero della stessa, applicherà all'utente, oltre agli interessi di cui al punto precedente, a titolo di rimborso delle spese di accertamento, una penalità pari al 10% della tariffa dovuta.
4. Le maggiorazioni di cui ai commi precedenti, non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce direttamente dagli uffici e per le quali non ricorre l'obbligo della comunicazione.
5. La mancata trasmissione di atti e documenti richiesti, comprese le planimetrie dei locali, comporta l'applicazione da parte del Gestore della penale di € 25,00.

- ART. 27 -

Indennità' di mora

1. L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato "moroso".
2. Il Gestore, trascorsi inutilmente 30 gg. dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente un sollecito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore attiverà la procedura di riscossione coattiva.
3. Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine ivi indicato, il Gestore, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente regolamento, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, addebita all'utente interessi di mora calcolati su base annuale e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente aumentato di 3,5 (tre punti e mezzo) percentuali per ogni giorno di ritardo comunque entro il tasso di usura, nonché le eventuali spese postali sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento.

- ART. 28 -

Prescrizione

1. Il Servizio deve essere fatturato entro il quinto anno successivo al periodo cui si riferisce.
2. L'utente può chiedere il rimborso di quanto pagato in più entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, qualora dimostri non dovute, in tutto o in parte, le somme addebitate per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici o nella applicazione della tariffa.

- ART. 29 -

Istanza di contestazione

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al Gestore contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il Gestore risponde in forma scritta alla istanza, entro trenta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

**- ART. 30 -
Arbitrato**

L'utente può ricorrere a procedure di conciliazione extragiudiziale presso la Camera di Commercio o ad altre forme conciliazione paritetica sulla base di eventuali protocolli esistenti; qualora non si verificasse una composizione del conflitto, rimane il diritto di procedere per vie giudiziali. Eventuali dubbi interpretativi circa l'applicazione del presente regolamento potranno essere rivolti anche al Difensore Civico che si pronuncerà in merito alla procedura più idonea da attivarsi.

**- ART. 31 -
Contenzioso**

Per quanto riguarda le controversie concernenti l'applicazione della tariffa, se ed in quanto dovuta, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti.

**- ART. 32 -
Tasse, imposte e addizionali**

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti o future, definite dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti competenti, attinenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.
2. La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**- ART. 33 -
Norme transitorie e finali**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma comunale in contrasto.
2. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della T.I.A emanati dai singoli Comuni conservano la propria efficacia fino al completamento, nei termini stabiliti dalle norme, dell'attività di controllo e di accertamento del carico tributario risultante dalle omissioni totali o parziali dei cespiti imponibili relative alle annualità fino al 31 dicembre 2007.
3. Il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, qualora previgente, conserva la propria efficacia nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio svolto di competenza fino al 31 dicembre 2007. Le attività di controllo e di accertamento di cui al comma precedente restano di competenza del Comune. Il Comune ed il Gestore si obbligano al reciproco scambio delle informazioni utili a favorire l'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza. Tutte le denunce prodotte al Comune relative all'anno d'imposta 2007 verranno inviate in copia al Gestore.
4. Restano valide le denunce prodotte ai fini ai fini Tarsu, che non abbiano subito variazioni, trasmesse dal Comune al Gestore in occasione del passaggio TARSU-TIA. Per quanto non contemplato nel presente disciplinare si applicano le norme vigenti e future in materia e quelle del Codice Civile.
5. Gli Allegati al presente regolamento hanno validità a partire dall'anno solare 2010; essi potranno essere successivamente modificati contestualmente all'approvazione annuale dei piani finanziari e delle tariffe ferma restando la validità delle parti restanti del presente Regolamento.

ALLEGATI

- ALLEGATO 1 -

Riduzioni Utenze non stabilmente attive o per abitazioni di piccole dimensioni

1. AREA

- a) Per le **utenze domestiche non stabilmente attive e/o non residenti** appartenenti ai 17 Comuni serviti da AREA S.p.A, il numero degli occupanti viene fissato in due unità mentre per la stessa tipologia di utenze appartenenti al Comune di Comacchio il numero degli occupanti viene stabilito in base alla tabella seguente:

Classi si superficie (mq)	Componenti assegnati
0-20	1
21-35	2
36-55	3
56-65	4
66-80	5
81 e oltre	6

- b) **per utenze domestiche non stabilmente attive**, ai sensi dell'art. 13 comma 4, il presupposto necessario per il riconoscimento di tale agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. Tale riduzione è da rinnovare annualmente. Le utenze domestiche non stabilmente attive appartenenti al Comune di Comacchio sono soggette ad una riduzione pari al 25% sulla parte variabile della tariffa, mentre per le stesse tipologie di utenze appartenenti ai restanti 17 Comuni gestiti da AREA S.p.A. è prevista una riduzione del 75% sulla parte variabile;
- c) per i locali e le aree delle **utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche** e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, il coefficiente della parte variabile è ridotto del 70% per le utenze appartenenti al Comune di Comacchio e del 75% per le utenze appartenenti ai restanti 17 Comuni gestiti da AREA S.p.A.
- d) **alle utenze domestiche in locali di piccole dimensioni** si applica una riduzione del coefficiente Kb della parte variabile della tariffa, come da prospetti seguenti:

Comune di BERRA		
Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 70 mq	35%
2 componenti	≤ 70 mq	20%
3 componenti	≤ 100 mq	20%
4 componenti	≤ 115 mq	20%
5 componenti	≤ 125 mq	20%
6 o più componenti	≤ 150 mq	20%

Comune di CODIGORO		
Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 70 mq	50%
2 componenti	≤ 70 mq	30%
3 componenti	≤ 85 mq	30%
4 componenti	≤ 90 mq	30%
5 componenti	≤ 110 mq	30%
6 o più componenti	≤ 140 mq	30%

Comune di COMACCHIO		
Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Ka
1 componente	≤ 50 mq	30%
2 componenti	≤ 60 mq	25%
3 componenti	≤ 75 mq	25%
4 componenti	≤ 95 mq	25%
5 componenti	≤ 130 mq	25%
6 o più componenti	≤ 160 mq	25%

Comune di COPPARO		
Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 70 mq	35%
2 componenti	≤ 70 mq	20%
3 componenti	≤ 85 mq	20%
4 componenti	≤ 90 mq	20%
5 componenti	≤ 115 mq	20%
6 o più componenti	≤ 140 mq	20%

Comune di FORMIGNANA		
Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 80 mq	25%
2 componenti	≤ 90 mq	25%
3 componenti	≤ 100 mq	25%
4 componenti	≤ 110 mq	25%
5 componenti	≤ 135 mq	25%
6 o più componenti	≤ 190 mq	25%

Comune di GORO		
Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 75 mq	35%
2 componenti	≤ 80 mq	30%
3 componenti	≤ 90 mq	30%
4 componenti	≤ 100 mq	35%
5 componenti	≤ 150 mq	35%
6 o più componenti	≤ 170 mq	35%

Comune di JOLANDA DI SAVOIA		
Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 80 mq	35%
2 componenti	≤ 80 mq	25%
3 componenti	≤ 90 mq	25%
4 componenti	≤ 110 mq	25%
5 componenti	≤ 130 mq	25%
6 o più componenti	≤ 160 mq	25%

Comune di LAGOSANTO		
Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 70 mq	35%
2 componenti	≤ 75 mq	25%
3 componenti	≤ 100 mq	25%
4 componenti	≤ 120 mq	25%
5 componenti	≤ 140 mq	25%
6 o più componenti	≤ 160 mq	25%

Comune di MASITORELLO		
Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 70 mq	35%
2 componenti	≤ 90 mq	35%
3 componenti	≤ 100 mq	35%
4 componenti	≤ 110 mq	35%
5 componenti	≤ 120 mq	25%
6 o più componenti	≤ 140 mq	25%

Comune di MASSA FISCAGLIA		
Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 75 mq	35%
2 componenti	≤ 75 mq	25%
3 componenti	≤ 85 mq	25%
4 componenti	≤ 95 mq	25%
5 componenti	≤ 110 mq	25%
6 o più componenti	≤ 130 mq	25%

Comune di MESOLA		
Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 70 mq	35%
2 componenti	≤ 80 mq	25%
3 componenti	≤ 90 mq	25%
4 componenti	≤ 100 mq	25%
5 componenti	≤ 120 mq	25%
6 o più componenti	≤ 140 mq	25%

Comune di MIGLIARINO		
Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 75 mq	35%
2 componenti	≤ 90 mq	35%
3 componenti	≤ 105 mq	25%
4 componenti	≤ 110 mq	25%
5 componenti	≤ 120 mq	25%
6 o più componenti	≤ 150 mq	25%

Comune di MIGLIARO		
Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 70 mq	35%
2 componenti	≤ 85 mq	35%
3 componenti	≤ 120 mq	35%
4 componenti	≤ 135 mq	35%
5 componenti	≤ 160 mq	25%
6 o più componenti	≤ 165 mq	25%

Comune di OSTELLATO		
Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 70 mq	20%
2 componenti	≤ 70 mq	10%
3 componenti	≤ 85 mq	10%
4 componenti	≤ 90 mq	10%
5 componenti	≤ 110 mq	10%
6 o più componenti	≤ 140 mq	10%

Comune di PORTOMAGGIORE		
Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 70 mq	50%
2 componenti	≤ 70 mq	30%
3 componenti	≤ 85 mq	30%
4 componenti	≤ 90 mq	30%
5 componenti	≤ 110 mq	30%
6 o più componenti	≤ 140 mq	30%

Comune di RO		
Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 70 mq	35%
2 componenti	≤ 80 mq	25%
3 componenti	≤ 110 mq	25%
4 componenti	≤ 125 mq	25%
5 componenti	≤ 155 mq	25%
6 o più componenti	≤ 250 mq	25%

Comune di TRESIGALLO		
Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 75 mq	40%
2 componenti	≤ 85 mq	35%
3 componenti	≤ 95 mq	35%
4 componenti	≤ 110 mq	35%
5 componenti	≤ 135 mq	35%
6 o più componenti	≤ 155 mq	35%

Comune di VOGHIERA		
Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 75 mq	35%
2 componenti	≤ 80 mq	25%
3 componenti	≤ 100 mq	25%
4 componenti	≤ 110 mq	25%
5 componenti	≤ 140 mq	25%
6 o più componenti	≤ 150 mq	25%

- e) **nel caso di persone domiciliate temporaneamente altrove per motivi di lavoro o di studio** per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno, di cui all'art. 12 comma 6, dietro presentazione di opportuna documentazione, è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa del 20%. Tale riduzione è da rinnovare annualmente;
- f) nel caso di persone **domiciliate o residenti in istituti di ricovero o sanitari**, come risultante da apposita documentazione, che lasciano la loro abitazione vuota, il numero degli occupanti viene fissato in una unità, prevedendo una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa pari al 75%. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. Tale riduzione è da rinnovare annualmente;
- g) per le utenze **domestiche residenti**, nei casi previsti dall'art. 10 comma 10 e art. 12 comma 3, qualora l'assenza riguardi tutti componenti del nucleo familiare, viene comunque considerato almeno un utente applicando contestualmente una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa del 75%.

2. CMV

- a) Comuni di Cento, Mirabello, Sant'Agostino, Poggio Renatico:

- per i locali **ad uso domestico** intestati a persona fisica **tenuti a disposizione** e per quelli dei familiari, ai fini della determinazione del nucleo familiare si fa riferimento a quello del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento del bene, purché risultante da apposita autocertificazione.

Per gli altri locali ad uso domestico tenuti comunque a disposizione sono attribuiti, ai fini del calcolo, un numero di componenti ricavato dalla seguente tabella:

Classi di superficie in mq	Componenti assegnati
0-45	1
46-60	2
61-75	3
76-90	4
91-105	5
106 e oltre	6

Per i locali ad uso domestico, di cui ai precedenti commi, occupati per un periodo inferiore a 183 giorni/anno, si applica un coefficiente di riduzione del 25% (venticinqueper cento) sulla quota variabile della tariffa.

- Per i locali ad **uso non domestico utilizzati per lo svolgimento di attività stagionali**, risultante dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività, e comunque occupati per un periodo inferiore ai 183 giorni nell'anno solare, si applica il coefficiente di riduzione del 30% (trenta per cento) alla quota variabile della TIA.
- **nel caso di persone domiciliate temporaneamente altrove per motivi di lavoro o di studio** per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno continuativi, di cui all'art. 12 comma 6, è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa del 20%. Tale riduzione è da rinnovare annualmente;

b) Comune di Bondeno:

- per i locali ad uso **domestico non stabilmente attivi** (tenuti a disposizione) sono attribuiti, ai fini del calcolo, un numero di componenti ricavato dalla seguente tabella:

Classi di superficie in mq	Componenti assegnati
0-45	1
46-140	2
141 e oltre	3

- Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 50% (locali a disposizione).
- Per i locali e le aree delle **utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche** e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiori a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente ridotta di un terzo.
- **nel caso di persone domiciliate temporaneamente altrove per motivi di lavoro o di studio** per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno, di cui all'art. 12 comma 6, è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa del 20%. Tale riduzione è da rinnovare annualmente.

3. HERA

- Per **utenze domestiche non stabilmente attive** ai sensi dell'art. 13, si applica il coefficiente di riduzione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota variabile della tariffa.
- Se i locali sono di proprietà di **non residente** ed in mancanza della dichiarazione di cui al precedente art. 12, comma 5, viene attribuito al nucleo familiare un numero di componenti presunto in base ai mq. di superficie dell'unità immobiliare, secondo la seguente tabella:

Classi di superficie (mq)	Componenti assegnati
0-40	1
41-70	2
71-100	3
101-110	4
111-120	5
121 e oltre	6

- Per i **garage** che non costituiscono pertinenza di abitazioni anche se non presentano allacciamenti ad alcuna rete, si attribuisce la categoria di utenze domestiche non residenti e non stabilmente attive, con un numero di componenti pari a 1.
- Per **utenze non domestiche non stabilmente attive** che occupano i locali per un periodo inferiore a 183 gg (anche non consecutivi) si applica una riduzione percentuale della quota variabile della tariffa come da tabella di seguito riportata:

Giorni di occupazione	Corrispondenza a mesi	Riduzione della Quota Variabile
Da 1 a 30	1	92%
Da 31 a 60	2	84%
Da 61 a 90	3	75%
Da 91 a 120	4	67%
Da 121 a 150	5	59%
Da 151 a 180	6	50%

- **nel caso di persone domiciliate temporaneamente altrove per motivi di lavoro o di studio** per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno, di cui all'art. 12 comma 6, è prevista la medesima riduzione di cui all'art. 12 comma 3 lettera b. Tale riduzione è da rinnovare annualmente.

4. SOELIA

- Per le **utenze domestiche non residenti** è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, assumendo il numero degli occupanti pari ad una (1) unità nella generalità dei casi.
- Per **locali non stabilmente attivi**, ai sensi dell'art. 13 comma 4, il presupposto necessario per il riconoscimento di tale agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. Tale riduzione è da rinnovare annualmente.
- Le **utenze domestiche non stabilmente attive** sono soggette ad una riduzione pari al 30% sulla parte variabile della tariffa.
- Per i locali e le aree delle **utenze non domestiche non stabilmente attive**, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non inferiori a 30 giorni e non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività

(licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. La tariffa sarà rapportata al periodo di conduzione così come risultante dall'atto autorizzativo o comunque al periodo di effettiva utilizzazione del servizio;

- e) **nel caso di persone domiciliate temporaneamente altrove per motivi di lavoro o di studio** per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno, di cui all'art. 12 comma 6, è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa del 20%. Tale riduzione è da rinnovare annualmente.

- ALLEGATO 2 -

Riduzioni utenze non servite e/o servite in parte

1. AREA

- a) Comuni gestiti da AREA S.p.A. ad esclusione del solo Comune di Mesola:

si considerano **zone non servite** quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti;

per le **utenze non servite** vengono applicate le seguenti riduzioni tariffarie:

- Comune di Masitorello: riduzione pari al 100% della parte variabile;
- Comune di Migliaro: riduzione pari al 100% della parte variabile e riduzione pari al 55% della parte fissa;
- Comuni di Copparo, Voghiera, Tresigallo, Jolanda di Savoia, Goro, Massafiscaglia, Formignana, Lagosanto:
riduzione pari al 100% della parte variabile e riduzione pari al 50% della parte fissa;
- Comuni di Migliarino, Ro:
riduzione pari al 100% della parte variabile e riduzione pari al 40% della parte fissa;
- Comuni di Ostellato:
riduzione pari al 100% della parte variabile e riduzione pari al 20% della parte fissa;
- Comuni di Berra, Codigoro, Portomaggiore, Comacchio:
riduzione pari al 100% della parte variabile e riduzione pari al 60% della parte fissa;

- b) Comune di Mesola:

si considerano **zone non servite** quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti;

vengono considerate **zone servite in parte** quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre i 200 metri e meno di 500 metri dall'ingresso della proprietà privata, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti.

Sono conseguentemente previste, per il solo Comune di Mesola, le seguenti riduzioni:

- per zone non servite riduzione del 100% della parte variabile e del 25% della parte fissa;
- per zone servite in parte riduzione del 75% della parte variabile.

2. CMV

a) Comune di Bondeno:

Si considerano **zone non servite** quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti. In tale fattispecie si applicano le seguenti riduzioni:

- per le zone non servite in cui il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre 500 metri e meno di 1.000 metri è applicata la riduzione del 50% sull'intero importo della tariffa;
- per le zone non servite in cui il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre 1.000 metri è applicata la riduzione del 60% sull'intero importo della tariffa.

b) Comuni di Cento, Mirabello:

- si considerano **zone non servite** quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre 400 metri dall'ingresso della proprietà privata, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti;
- per le zone non servite è applicata la riduzione del 70% della quota fissa della tariffa.

c) Comune di Poggio Renatico:

- si considerano **zone non servite** quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti;
- per le zone non servite è applicata la riduzione del 60% della quota fissa della tariffa.

d) Comune di Sant'Agostino:

- si considerano **zone non servite** quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti;
- per le zone non servite è applicata la riduzione del 70% della quota fissa della tariffa.

3. HERA

- a) Si considerano **zone non servite** quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre 300 metri dall'ingresso della proprietà privata, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti. Per le sole utenze domestiche, tipologia "case sparse", si considerano zone non servite quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre 300 metri dall'ingresso della singola proprietà privata, calcolando la distanza dall'accesso della singola proprietà privata al cassonetto per la raccolta dei rifiuti più vicino. L'onere della prova è a carico di chi fa la richiesta che deve essere accompagnata da idonea documentazione.

- b) per le **zone non servite** non è applicata la tariffa per la parte fissa. L'esenzione della parte fissa della tariffa compete sino a che persistono le condizioni dichiarate o riscontrate. La parte variabile della tariffa riferita alla corrispondente categoria si applica, invece, integralmente senza riduzioni.

4. SOELIA

- a) Si considerano zone non servite quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata delle case sparse, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti;
- b) per le utenze non servite la tariffa, nella quota fissa e variabile, è ridotta del 70%.

- ALLEGATO 3 - Altri casi di riduzioni tariffarie

1. AREA

- a) Per le aree delle utenze non domestiche, di cui agli artt. 7 comma 1 lettera c) e 9 comma 1 lettera d), in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulta difficile la determinazione della superficie assoggettabile a tariffa, sono previste le seguenti riduzioni:
- Comune di Comacchio: abbattimento della superficie pari al 50% dell'intera area in oggetto;
 - Altri 17 Comuni gestiti da AREA S.p.A.: abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.
- b) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo a cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie ai fini della tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le percentuali di riduzione di seguito indicate:

Attività	% Riduzione
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

L'applicazione della riduzione di superficie è accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

- c) Per le utenze domestiche dei comuni che aderiscono alla campagna per il compostaggio domestico è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa pari ad euro **20,00** per ogni componente il nucleo familiare. Tale riduzione non potrà in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa.
- c bis) Per le utenze domestiche che praticano unicamente l'auto recupero della frazione verde, derivante dallo sfalcio dei propri parchi e giardini, è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa pari ad euro **5,00** per ogni componente il nucleo familiare. Tale riduzione non potrà in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa
- c) Per le **utenze non domestiche** che dimostrino di **aver avviato a recupero** a propria cura e spese, i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, di cui alla tabella seguente, ed altresì alle utenze che dimostrino di avere autorecuperato a fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc..., la quota variabile della tariffa è decurtata di € 40,00 per tonnellata avviata a recupero:

C.E.R.	DESCRIZIONE
020103	scarti di tessuti vegetali
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020110	rifiuti metallici
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione materia prima
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030301	scarti di corteccia e legno
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
040209	rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040221	rifiuti da fibre tessili grezze
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate
070213	rifiuti plastici
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti d'argento
090108	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti d'argento
090110	macchine fotografiche monouso senza batteria
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111
101206	stampi di scarto
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120113
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
150109	imballaggi in materia tessile
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202

160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
170201	legno
170202	vetro
170203	plastica
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170405	ferro e acciaio
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
200101	carta e cartone
200102	vetro
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	plastica
200140	metallo
200201	rifiuti biodegradabili
200302	rifiuti dei mercati
200307	rifiuti ingombranti

La ditta che intende usufruire dello sgravio in tariffa per l'avvio a recupero deve trasmettere al massimo con frequenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, sulla base della modulistica predisposta dal gestore stesso, un riepilogo delle quantità avviate a recupero per frazione merceologica, allegando copia dei relativi formulari di identificazione del rifiuto.

Le utenze che provvedono ad autorecuperare a fini energetici i rifiuti assimilati devono trasmettere la relativa autodichiarazione nel rispetto della stessa tempistica.

- e) Per le **utenze domestiche** che conferiscono a propria cura il materiale da raccolte differenziate presso i Centri Comunali di Raccolta Attrezzati dotati di apposito sistema di rilevazione e pesatura situati nei Comuni gestiti da AREA S.p.A. sono previste le seguenti riduzioni:

Tipologia Rifiuto	Codice CER	Incentivo [€/Kg]
Farmaci scaduti	20 01 32	0,3
Pile esauste	20 01 34	0,3
Rifiuti da stampa	15 01 06, 08 03 18	0,3
T/F, Vernici, resine ecc..	20 01 27	0,3
Plastica e imballaggi in plastica	20 01 39, 15 01 02	0,2
Olio per motori	13 02 05	0,2
Accumulatori al piombo	20 01 33, 16 06 01	0,2
Oli e grassi commestibili	20 01 25	0,2
Carta e cartone e imballaggi in carta e cartone	20 01 01, 15 01 01	0,05
Ingombranti misti recuperabili	20 03 07	0,05
Apparecchiature contenenti CFC (frigoriferi)	20 01 23	0,05
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (grandi bianchi, piccoli elettrodomestici IT)	20 01 36	0,05
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (TV, monitor)	20 01 35	0,05
Neon, tubi fluorescenti	20 01 21	0,05
Legno e imballaggi in legno	20 01 38, 15 01 03	0,05
Ferro e imballaggi metallici	20 01 40, 15 01 04	0,05
Imballaggi in materiali misti	15 01 06	0,05

Vetro e imballaggi in vetro	20 01 02-150107	0,05
Filtri olio	16 01 07	0,05
Verde, da parchi e giardini	20 02 01	0,05
Inerti domestici	17 01 07, 17 09 04	0,01

Tali riduzioni verranno conteggiate sui quantitativi conferiti dagli utenti a partire dal momento in cui verrà data comunicazione ufficiale dell'attivazione del sistema di pesatura con badge individuale presso la Stazione ecologica stessa.

- f) Alle **utenze non domestiche** che hanno concordato con il Gestore iniziative a fini di beneficenza di cui all'art. 15 comma 1 e 2 viene riconosciuto uno sconto sulla quota variabile della tariffa quantificato in € 20/ton per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa stessa.

2. CMV

- a) **Riduzione relativa alla raccolta differenziata dell'umido**
 Per le categorie non domestiche che appartengono alle categorie 22 (*ristoranti, trattorie, osterie..*), 23 (*Mense, birrerie, hamburgerie*), 24 (*Bar, caffè, pasticceria*), 25 (*Supermercato...*), 26 (*Plurilicenze alimentari e/o miste*), 27 (*Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio*) è prevista una esenzione/riduzione alla parte variabile della tariffa in caso di adesione al servizio di raccolta differenziata delle frazioni umide, al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani da avviare a trattamento finale in discarica. L'iniziativa è rivolta alle attività produttive e di servizio del territorio comunale che abbiano presentato denuncia di inizio di attività di utenza non domestica nelle suddette categorie di cui al DPR 158/1999 e del vigente regolamento per l'applicazione della TIA e che siano in regola con il versamento della tariffa.
 Il beneficio economico relativo alla raccolta differenziata dell'umido viene determinato, da ogni singolo comune, in occasione dell'approvazione del provvedimento annuale di determinazione della tariffa.
- b) Alle utenze domestiche che effettuano il **compostaggio domestico secondo le modalità indicate dal Gestore**, viene riconosciuta un'agevolazione del 35% della Quota Variabile.
- c) Agevolazioni per produzione rifiuti speciali od altri esclusi dal conferimento al pubblico servizio
- Per le aree ad uso non domestico in cui si svolgono lavorazioni che producono rifiuti speciali od altri tipi di rifiuti esclusi dal conferimento al pubblico servizio, al cui smaltimento provveda direttamente l'imprenditore, si applica una riduzione della TIA in applicazione al protocollo di intesa sottoscritto fra le associazioni di categoria, il gestore ed i comuni.
 A tali utenze non domestiche, le agevolazioni e la parte di quota fissa e variabile della TIA si applicano in base a quanto disciplinato nel provvedimento annuale di determinazione della tariffa.
 - **Per il solo Comune di Bondeno**
 Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver sostenuto spese per l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani ed assimilati mediante attestazione e relative fatture

rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sarà concessa una riduzione della quota variabile della tariffa pari alla spesa sostenuta; qualora il costo sostenuto risulti maggiore della quota variabile dovrà essere corrisposta la sola quota fissa.

Ai fini del calcolo della riduzione sono esclusi i costi sostenuti dalle aziende per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani nel caso di superamento del limite previsto per singola attività pari a 150 quintali.

Per i locali in cui vi è l'ordinaria produzione di rifiuti speciali non pericolosi sarà riconosciuta una percentuale forfetaria di riduzione della tariffa nella misura fissa del 20% da applicare sull'intera tariffa, calcolata sull'intera superficie occupata, purché in presenza dei requisiti.

Per l'ottenimento di questa riduzione tariffaria il soggetto passivo deve presentare istanza motivata al Gestore, specificando che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali non pericolosi e comunque non assimilati dal Regolamento a quelli urbani.

Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti in tariffa.

- d) Agevolazioni ai bar dei campi sportivi (per il solo Comune di Bondeno): per i locali adibiti a bar nei campi sportivi, aperti solo in occasione di allenamenti o di partite di campionato od amatoriali, è applicata la tariffa della categoria "bar", ridotta al 50%.
- e) Per il solo Comune di Poggio Renatico, a coloro che si iscrivono all'albo dei cittadini virtuosi rispettando le relative condizioni verrà riconosciuta a consuntivo una riduzione del 10 % della quota variabile della Tariffa.
- f) Ai cittadini che conferiscono a propria cura rifiuti urbani raccolti in modo differenziato presso i Centri Comunali di Raccolta Attrezzati dotati di apposito sistema di rilevazione e pesatura situati nei Comuni gestiti da CMV Servizi, verrà riconosciuta una riduzione tariffaria fino ad un massimo del 30% della quota variabile della tariffa.

Il calcolo della riduzione, espressa in €/anno, avviene attraverso una combinazione ponderata di diversi fattori: la *frequenza* con cui il cittadino conferisce rifiuti presso la SEA, che assume un peso del 40% sullo sconto complessivo, la *tipologia di rifiuti* conferiti, che assume un peso del 30% e la *quantità di rifiuti* conferiti, che assume un peso del 30%;

$$\text{Riduzione [€/anno]} = 0,3 \cdot Q_v \cdot \left[(0,4 \cdot P_{f_i}) + \left(0,3 \cdot \sum_5 P_{t_i} \right) + (0,3 \cdot P_{q_i}) \right]$$

dove

- Q_v è la quota variabile della Tariffa calcolata come prodotto tra Tariffa Variabile utenze domestiche (in €/mq) deliberata annualmente dall'Agenzia di Ambito e Superficie iscritta a ruolo (D.P.R. 158/99);
- P_{f_i} è il peso del fattore *frequenza* corrispondente alla fascia di riferimento in tabella;
- P_{t_i} è il peso del fattore *tipologia* corrispondente alla fascia di riferimento in tabella; in caso di conferimenti annuali di diverse tipologie di rifiuti, i punteggi P_{t_i} sono cumulabili ma la loro somma non può comunque superare il valore di 1,00.
- P_{q_i} è il peso del fattore *quantitativo* corrispondente alla fascia di riferimento in tabella;

Fattore	Fasce	Peso attribuito	
Frequenza di conferimento	Da 1 a 3 conferimenti/anno alla SEA	Pf ₁	0,25
	Da 4 a 7 conferimenti/anno alla SEA	Pf ₂	0,50
	Da 8 a 12 conferimenti/anno alla SEA	Pf ₃	0,75
	Oltre 12 conferimenti/anno alla SEA	Pf ₄	1,00
Tipologia di rifiuto conferito	Plastica (oltre 10 Kg/anno)	Pt ₁	0,25
	Vetro, lattine, metalli (oltre 30 Kg/anno)	Pt ₂	0,375
	Altri materiali - pile, farmaci, ecc.. (oltre 10 Kg/anno)	Pt ₃	0,50
	Carta, cartone, verde (oltre 50 Kg/anno)	Pt ₄	0,75
	Ingombranti, mobili, RAEE (oltre 100 Kg/anno)	Pt ₅	1,00
Quantitativo di rifiuti conferiti	Da 4 a 300 Kg/anno	Pq ₁	0,333
	Da 301 a 500 Kg/anno	Pq ₂	0,667
	Oltre 501 Kg/anno	Pq ₃	1,00

g) Alle **utenze non domestiche** che hanno sottoscritto, tramite gli uffici preposti, progetti di cui all'art. 15 comma 1 viene riconosciuto uno sconto sulla quota variabile della tariffa così determinato:

- per attività con superficie inferiore o uguale ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 € per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti (nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal prodotto tra Kd·S e per un importo comunque non eccedente l'intera quota variabile della tariffa);
- per attività con superficie superiore ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 €/tonn per le tonnellate di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd·S calcolato sui primi 300 mq; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un ulteriore sconto di 20€/tonn. L'importo complessivo dello sconto non può comunque essere superiore l'intera quota variabile della tariffa;

3. SOELIA

- a) Nei confronti degli agricoltori, occupanti la parte abitativa della costruzione rurale e loro locali accessori o pertinenziali, ubicati entro area, è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla tariffa, nella quota fissa e variabile, pari al 30%.
- b) Per le **utenze non domestiche** che dimostrino di **aver avviato a recupero** a propria cura e spese, i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, di cui alla tabella seguente, ed altresì alle utenze che dimostrino di avere autorecuperato a fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc..., la quota variabile della tariffa è decurtata di € 40,00 per tonnellata avviata a recupero:

C.E.R.	DESCRIZIONE
020103	scarti di tessuti vegetali
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020110	rifiuti metallici

020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione materia prima
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030301	scarti di corteccia e legno
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
040209	rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040221	rifiuti da fibre tessili grezze
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate
070213	rifiuti plastici
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti d'argento
090108	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti d'argento
090110	macchine fotografiche monouso senza batteria
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111
101206	stampi di scarto
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120113
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
150109	imballaggi in materia tessile
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
170201	legno
170202	vetro
170203	plastica
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170405	ferro e acciaio
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
200101	carta e cartone
200102	vetro
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	plastica

200140	metallo
200201	rifiuti biodegradabili
200302	rifiuti dei mercati
200307	rifiuti ingombranti

La ditta che intende usufruire dello sgravio in tariffa per l'avvio a recupero deve trasmettere al massimo con frequenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, sulla base della modulistica predisposta dal gestore stesso, un riepilogo delle quantità avviate a recupero per frazione merceologica, allegando copia dei relativi formulari di identificazione del rifiuto.

Le utenze che provvedono ad autorecuperare a fini energetici i rifiuti assimilati devono trasmettere la relativa autodichiarazione nel rispetto della stessa tempistica.

- c) E' promosso il compostaggio domestico mediante distribuzione gratuita di adeguate compostiere alle utenze domestiche che ne fanno richiesta. A tali utenze viene riconosciuta un'agevolazione del 30% della Quota Variabile.

4. HERA

- a. Per le **utenze domestiche** che conferiscono a propria cura il materiale da raccolte differenziate presso le stazioni ecologiche sono previste le seguenti riduzioni:

Tipologia di rifiuto	Riduzione Q.V. (€/Kg)
Pile, farmaci scaduti, RUP	0,30
Plastica, olio vegetale, olio minerale, batterie	0,20
Carta e cartone, vetro, lattine, sfalci e potature, ingombranti metallici, TV – RAEE, ingombranti, Stracci	0,05
Inerti	0,01

- b. Per il **compostaggio domestico**, nelle zone in cui non è attivato il servizio pubblico di raccolta del rifiuto organico, è promosso il compostaggio domestico mediante distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne fanno richiesta di adeguate compostiere. A tali utenze viene riconosciuta un'agevolazione del 15% della Quota Variabile.
- c. 1. Alle **utenze non domestiche** che hanno sottoscritto tramite gli uffici preposti del Comune progetti di cui all'art. 15 comma 1 viene riconosciuto uno sconto sulla quota variabile della tariffa così determinato:
- per attività con superficie inferiore o uguale ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 € per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti (nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal prodotto tra Kd-S e per un importo comunque non eccedente l'intera quota variabile della tariffa);
 - per attività con superficie superiore ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 €/tonn per le tonnellate di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd-S calcolato sui primi 300 mq; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così

calcolato si applica un ulteriore sconto di 20€/tonn. L'importo complessivo dello sconto non può comunque essere superiore l'intera quota variabile della tariffa;

2. Alle **utenze non domestiche** che hanno sottoscritto tramite gli uffici preposti del Comune progetti di cui all'art. 15 comma 2 viene riconosciuto uno sconto pari a 20 € per ogni tonnellata di prodotti devoluti per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa;
 3. Alle **farmacie** che hanno sottoscritto tramite gli uffici preposti del Comune progetti di cui all'art. 15 comma 3 viene riconosciuto uno sconto pari al 20% della quota variabile della tariffa.
- d. Per le **utenze non domestiche** che dimostrino di **aver avviato a recupero** a propria cura e spese, i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, di cui alla tabella seguente, ed altresì alle utenze che dimostrino di avere autorecuperato a fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc..., la quota variabile della tariffa è decurtata di € 40,00 per tonnellata avviata a recupero:

C.E.R.	DESCRIZIONE
020103	scarti di tessuti vegetali
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020110	rifiuti metallici
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione materia prima
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030301	scarti di corteccia e legno
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
040209	rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040221	rifiuti da fibre tessili grezze
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate
070213	rifiuti plastici
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti d'argento
090108	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti d'argento
090110	macchine fotografiche monouso senza batteria
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111
101206	stampi di scarto
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120113
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro

150109	imballaggi in materia tessile
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
170201	legno
170202	vetro
170203	plastica
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170405	ferro e acciaio
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
200101	carta e cartone
200102	vetro
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	plastica
200140	metallo
200201	rifiuti biodegradabili
200302	rifiuti dei mercati
200307	rifiuti ingombranti

La ditta che intende usufruire dello sgravio in tariffa per l'avvio a recupero deve trasmettere al massimo con frequenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, sulla base della modulistica predisposta dal gestore stesso, un riepilogo delle quantità avviate a recupero per frazione merceologica, allegando copia dei relativi formulari di identificazione del rifiuto.

Le utenze che provvedono ad autorecuperare a fini energetici i rifiuti assimilati devono trasmettere la relativa autodichiarazione nel rispetto della stessa tempistica;

- e. per le utenze domestiche con nucleo familiare composto da sei o più componenti che, come risulta automaticamente dalle estrazioni dell'anagrafe comunale, sono in possesso della Family Card rilasciata dal Comune stesso, viene applicata la tariffa di igiene ambientale relativa ad utenze domestiche composte da 4 componenti.
- f. In applicazione del protocollo di intesa fra l'associazione "Legambiente turismo" ed "HERA S.p.A.", alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo che le azioni richieste per la certificazione), sarà riconosciuta una riduzione pari al 10% della quota variabile della tariffa. Potranno essere parimenti riconosciuti sistemi premianti per altre analoghe iniziative concordate con il Gestore e con l'Agenzia di ambito.
- g. Con riferimento all'art. 9 comma 1 lettera b, nel caso di hangar per volo a vela o volo a motore, di associazioni sportive non aventi fini di lucro, la zona di solo deposito dei velivoli (ove non vengano effettuate operazioni di manutenzione) viene esclusa dalla tariffazione.

- h. Sarà applicata una riduzione del 50% della tariffa per le manifestazioni di tipo ricreativo, gastronomico, culturale, sportivo, politico, di animazione sociale e di valorizzazione territoriale realizzate sul territorio provinciale in cui vi siano produzione e/o consumo diretti di cibo, e che promuovono o diffondono buone pratiche di riduzione dei rifiuti e degli impatti ambientali generati dai servizi di accoglienza e ristoro mediante l'attivazione di un efficace sistema organizzativo, volto alla riduzione della produzione di rifiuti, all'incentivazione del riuso e al riciclo ed alla raccolta separata dei rifiuti comunque prodotti. Sarà compito del Gestore verificare il rispetto dei requisiti a tal proposito dichiarati al fine della applicazione dello sconto in TIA sulla base delle linee guida e della relativa modulistica stabiliti in accordo con l'Autorità di ambito.